Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 7 maggio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 maggio 1984, n. **111**.

Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Classificazione delle lesioni ed infermità

Dal 1° gennaio 1984 la classificazione delle mutilazioni ed infermità dipendenti da causa di servizio si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle *A*, *B*, *E* ed *F* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Art. 2.

Assegno di superinvalidità

Dal 1° gennaio 1984 gli importi degli assegni di superinvalidità non reversibili, previsti dall'articolo 100 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, sono fissati nelle misure annue:

1) lettera A	L.	7.200.000
2) lettera A-*bis*	»	6.480.000
3) lettera B	»	5.760.000
4) lettera C	»	5.040.000
5) lettera D	»	4.320.000
6) lettera E	»	3.600.000
7) lettera F	»	2.880.000
8) lettera G	»	2.160.000
9) lettera H	»	1.440.000

Art. 3.

Indennità di assistenza e di accompagnamento

Ai mutilati e agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è liquidata d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1984, una indennità mensile per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato, pari a:

1) per lettera A	L.	384.000
2) per la lettera A-*bis*	»	335.000
3) per la lettera B	»	296.000
4) per la lettera C	»	260.000
5) per la lettera D	»	220.000
6) per la lettera E	»	182.000
7) per la lettera F	»	143.000
8) per la lettera G	»	105.000
9) per la lettera H	»	69.000

Gli invalidi di guerra e per servizio affetti dalle invalidità specificate nella tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-*bis;* B, numero 1; C; D; E, numero 1, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, secondo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-*bis*, numero 1, della tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, darà immediatamente comunicazione di tale adempimento alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario per i provvedimenti di competenza.

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita:

1) in L. 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1, della tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che abbiano riportato per causa di servizio anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale, ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico privilegiato ordinario, ed in L. 900.000 per gli ascritti al numero 2 della predetta lettera A;

2) in L. 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1, 3 e 4, secondo comma, della lettera A;

3) in L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1 della lettera A-*bis*.

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella *E*, lettera A-*bis*, numero 2, i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 200.000 mensili.

L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore, è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare

comunicazione dell'eventuale ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.

Art. 4.

Assegno di cumulo

L'assegno per cumulo di infermità si aggiunge a quello di superinvalidità, sempre che si tratti di invalidità diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidità. Al mutilato o invalido è dovuto un assegno di cumulo di cui alla tabella *F* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Art. 5.

Adeguamento automatico degli assegni accessori

All'assegno di superinvalidità, all'indennità di assistenza e di accompagnamento e all'assegno per cumulo di infermità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge è concesso un adeguamento in misura pari al 60 per cento di quello previsto per i pensionati di guerra dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per il triennio 1982-84, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo.

L'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennità diversi da quelli sopra menzionati. La quota di adeguamento sarà determinata ogni triennio con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 6.

Assegno di incollocabilità

L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. Ove a seguito della revisione per aggravamento l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidità, viene conservato, se più favorevole, sempreché ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma ».

Art. 7.

Perdita totale o parziale dell'organo superstite

Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua degli organi pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica ».

Art. 8.

Pensione o assegno privilegiato tabellare

Le pensioni di cui alla tabella *B*, allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, aggiornata al 31 dicembre 1981, per effetto della legge 29 gennaio 1980, n. 9, sono maggiorate del 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1984 e di un ulteriore 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985, considerando per tutti i gradi le misure previste da caporale maggiore a soldato e gradi equiparati.

Per tutti gli altri dipendenti militari, a decorrere dal 1° gennaio 1984, lo stipendio o paga che concorre a costituire la base pensionabile non può essere inferiore all'importo previsto per la prima categoria della tabella *B* citata nel precedente comma.

Le percentuali della base pensionabile, ai fini della liquidazione delle pensioni o assegni privilegiati ordinari, relative ad infermità diverse dalla prima categoria, sono quelle previste dall'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 9.

Esonero dal servizio militare

L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di caduto in servizio o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per causa di servizio, sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore.

Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido per servizio di prima categoria, e di seconda categoria, su richiesta del genitore.

I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio.

Art. 10.

Decorrenza dei nuovi benefici

Le nuove maggiori misure degli assegni di indennità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge e l'adeguamento automatico di cui all'articolo 5 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1984.

Gli aumenti sono corrisposti d'ufficio dalle direzioni provinciali del tesoro.

Art. 11.

Mutilati ed invalidi che prestano opera retribuita

Ai mutilati od invalidi per servizio che prestano opera retribuita in conto terzi spetta l'applicazione dell'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e, se più favorevole, l'applicazione dell'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 12.

Ambito di applicazione della legge

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle pensioni privilegiate liquidate o da liquidarsi dallo Stato nonché dai fondi e casse richiamati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Art. 13.

Onere finanziario

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1984, in lire 23,5 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 25,1 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4351

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — SCALFARO — GORIA — LONGO — SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 1984.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1983, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nella premessa, sono aggiunti:

563) Confraternita di misericordia di San Quirico d'Orcia, con sede in San Quirico d'Orcia (Siena);

564) « Associazione assistenza pubblica », con sede in Zocca (Modena);

565) « Pubblica assistenza - Croce verde », con sede in Fermo (Ascoli Piceno);

566) Pubblica assistenza « Croce bianca », con sede in Varigotti, frazione Finale Ligure (Genova);

567) « Associazione volontaria pubblica assistenza La Samaritana », con sede in Milano;

568) Associazione « Sezione rhodenese Avis - Servizio ambulanza », con sede in Rho (Milano);

569) Fraternita di misericordia di Rocca S. Casciano, con sede in Rocca S. Casciano (Forlì);

570) « Associazione volontari Croce verde - Castelleone », con sede in Castelleone (Cremona);

571) « S.O.S. - Appiano Gentile - Associazione volontaria », con sede in Appiano Gentile (Como);

572) « Libera associazione volontari del soccorso » con sigla « Livas », con sede in Terralba (Oristano);

573) « Associazione di pubblica assistenza Castel Focognano » società di mutuo soccorso, con sede in Castel Focognano, frazione Rassina (Arezzo);

574) Opera pia « Venerabile Confraternita di misericordia di Stia », con sede in Stia (Arezzo);

575) « Pubblica assistenza Croce verde in Corniglia di Vernazza », con sede in Corniglia (La Spezia);

576) Fraternita di misericordia di Misterbianco, con sede in Misterbianco (Catania);

577) Fraternita di misericordia di Cosenza, con sede in Cosenza;

578) Confraternita di misericordia di Terranuova Bracciolini (Arezzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1984

Il Ministro: VISENTINI

(2354)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **1177**.

Assegnazione di ventitre posti di tecnico laureato presso le Università degli studi di Firenze, Cagliari, Milano e Pavia.

N. 1177. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, ventitre posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Centro di calcolo elettronico . . . . . . posti 1

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica medica generale . . . . posti 7
istituto di puericultura . . . . » 1
istituto di medicina del lavoro . . . . » 1
centro di microscopia elettronica . . . » 1

Facoltà di ingegneria:

istituto di elettrotecnica . . . . . . » 1

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di statistica medica e biometria . » 3

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di biologia - sezione di genetica . . . . » 1
istituto di chimica macromolecolare (per le esigenze della cattedra) . . . . . » 1
dipartimento di chimica fisica ed elettrochimica - sezione di chimica fisica, elettrochimica e metallurgia . . . . . » 2
dipartimento di fisica - sezione di scienze fisiche . . . . » 1

Facoltà di agraria:

istituto di microbiologia agraria e tecnica (per le esigenze della cattedra) . . » 2

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica organica . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di semeiotica medica . . . . . posti 1

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

clinica pediatrica . . . . » 2

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 211

DECRETO 20 gennaio 1984, n. **112**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Parma.

N. 112. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 208

DECRETO 20 gennaio 1984, n. **113**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso il Politecnico di Torino.

N. 113. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di critica dell'architettura e progettazione della facoltà di architettura del Politecnico di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 209

DECRETO 31 gennaio 1984, n. **114**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi della Calabria.

N. 114. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato al dipartimento di scienze delle costruzioni della facoltà di ingegneria dell'Università della Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 216

DECRETO 31 gennaio 1984, n. **115**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina.

N. 115. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di oncologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 210

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 167

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **1178**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Firenze.

N. 1178. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di architettura degli interni, arredamento e decorazioni della facoltà di architettura dell'Università di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 217

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **1179**.

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli.

N. 1179. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, tre posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Napoli come segue:

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1063/84 del Consiglio, del 16 aprile 1984, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito durante la campagna di commercializzazione 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 1064/84 del Consiglio, del 16 aprile 1984, relativo alla concessione, durante la campagna di commercializzazione 1984-85, di un premio per la nascita di vitelli in Grecia, Irlanda, Italia e Irlanda del Nord, nonché la concessione di un premio nazionale complementare in Italia.

Regolamento (CEE) n. 1065/84 della commissione, del 17 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1066/84 della commissione, del 17 aprile 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1067/84 della commissione, del 17 aprile 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2167/83, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto concerne la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

Regolamento (CEE) n. 1068/84 della commissione, del 17 aprile 1984, che fissa, per la campagna 1984, i prezzi di riferimento delle melanzane.

Regolamento (CEE) n. 1069/84 della commissione, del 17 aprile 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani.

Regolamento (CEE) n. 1070/84 della commissione, del 17 aprile 1984, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1071/84 della commissione, del 17 aprile 1984, rettificativo del regolamento (CEE) n. 900/84 che fissa gli importi compensativi monetari, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione.

Regolamento (CEE) n. 1072/84 della commissione, del 17 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 105 *del* 18 *aprile* 1984.

(102/C)

Regolamento (CEE) n. 1073/84 della commissione, del 18 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1074/84 della commissione, del 18 aprile 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1075/84 della commissione, del 18 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1076/84 della commissione, del 18 aprile 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1077/84 della commissione, del 17 aprile 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 1078/84 della commissione, del 18 aprile 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1079/84 della commissione, del 18 aprile 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1080/84 della commissione, del 18 aprile 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1081/84 del 17 aprile 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta Regione.

Regolamento (CEE) n. 1082/84 della commissione, del 17 aprile 1984, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Dominica a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1083/84 della commissione, del 17 aprile 1984, relativo alla fornitura di granturco alla Repubblica popolare del Mozambico a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1084/84 della commissione, del 18 aprile 1984, che abroga il regolamento (CEE) n. 926/80 relativo alla esenzione dall'applicazione degli importi compensativi monetari concessa in casi determinati.

Regolamento (CEE) n. 1085/84 della commissione, del 18 aprile 1984, che fissa, per la campagna 1984, i prezzi di riferimento delle zucchine.

Regolamento (CEE) n. 1086/84 della commissione, del 18 aprile 1984, relativo alla sospensione della pesca di merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Repubblica federale di Germania.

Regolamento (CEE) n. 1087/84 della commissione, del 18 aprile 1984, che istituisce misure di protezione da applicare ad alcuni tipi di orologi elettronici a quarzo piezoelettrico digitali numerici.

Regolamento (CEE) n. 1088/84 della commissione, del 18 aprile 1984, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di aprile 1984 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un Paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 1089/84 della commissione, del 18 aprile 1984, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 1090/84 della commissione, del 18 aprile 1984, relativo agli importi compensativi monetari applicati nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 1091/84 della commissione, del 18 aprile 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentanovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 1092/84 della commissione, del 18 aprile 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1093/84 della commissione, del 18 aprile 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1094/84 della commissione, del 18 aprile 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1095/84 della commissione, del 18 aprile 1984, che proroga per la terza volta la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il granturco e il frumento tenero.

Regolamento (CEE) n. 1096/84 della commissione, del 18 aprile 1984, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Pubblicati nel n. L 106 *del* 19 *aprile* 1984.

(103/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica farmaceutica e tossicologica.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto romano.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
genetica umana.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica medica generale e terapia medica;
clinica oculistica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di ingegneria:
analisi matematica II.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di architettura:
urbanistica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
analisi matematica I.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di economia e commercio:
calcolo delle probabilità.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di economia e commercio:
storia economica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2338)

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena n. 1585/1° settembre del 10 febbraio 1984, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Modena e dal Banco di S. Giminiano e S. Prospero le donazioni consistenti nella somma complessiva di L. 1.000.000, quale contributo per l'organizzazione del simposio « Progressi e prospettive in tema di ricerca biologica e medica » in onore del prof. Paolo Buffa.

(2109)

Autorizzazione al Politecnico di Torino ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Torino 3 ottobre 1983, n. 1313, il Politecnico di Torino è stato autorizzato ad accettare la donazione di pubblicazioni del Periodo Giacobino in Piemonte, disposta dal prof. Paolo Verzone, del valore di L. 6.000.000, al fine di arricchire la biblioteca del dipartimento casa-città della facoltà.

Con decreto del prefetto di Torino 16 novembre 1983, n. 1373, il Politecnico di Torino è stato autorizzato ad accettare la donazione, disposta dal centro ricerche Fiat, di un separatore pneumatico balistico per la preconcentrazione dei rifiuti solidi urbani, del valore di circa L. 20.000.000, da destinare al dipartimento georisorse e territorio dell'ateneo per essere utilizzato tanto ai fini della ricerca sul riciclaggio della frazione inorganica dei rifiuti solidi urbani quanto ai fini didattici.

(2110)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla Società per imprese pubbliche e private di Ischia e Capri - S.I.P.P.I.C. S.p.a., in Capri.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 58.878.400 dovuto dalla Società per imprese pubbliche e private di Ischia e Capri - S.I.P.P.I.C. S.p.a., in Capri (Napoli), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1984, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2339)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso Lloyd Tirreno, in Roma

Con decreto ministeriale 9 aprile 1984 sono state accettate le dimissioni dall'incarico del dott. Franco Martucci.

A decorrere dalla data del citato decreto il dott. Franco Martucci cessa dall'incarico di commissario liquidatore della S.m.s. Lloyd Tirreno, in Roma.

L'avv. Giuseppe Lo Sardo è stato nominato commissario liquidatore della S.m.s. Lloyd Tirreno, con sede in Roma.

Al commissario liquidatore spetta a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso, la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

(2184)

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso Lloyd Tirrenico, in Reggio Calabria

Con decreto ministeriale 9 aprile 1984 sono state accettate le dimissioni dall'incarico dell'avv. Antonio Rijli.

A decorrere dalla data del citato decreto l'avv. Antonio Rijli cessa dall'incarico di commissario liquidatore della S.m.s. Lloyd Tirrenico, in Reggio Calabria.

L'avv. Olindo Mollica è stato nominato commissario liquidatore della S.m.s. Lloyd Tirrenico, con sede in Reggio Calabria.

Al commissario liquidatore spetta a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso, la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

(2185)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi del 30 aprile 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1681 —	1681 —	1681,10	1681 —	—	1681 —	1681 —	1681 —	1681 —	1681 —
Marco germanico	618 —	618 —	618,90	618 —	—	618 —	618 —	618 —	618 —	618 —
Franco francese	201,480	201,480	202,30	201,480	—	201,56	201,650	201,480	201,480	201,48
Fiorino olandese	548,500	548,500	549,60	548,500	—	548,25	548 —	548,500	548,500	548,50
Franco belga	30,320	30,320	30,36	30,320	—	30,32	30,320	30,320	30,320	30,32
Lira sterlina	2343 —	2343 —	2350 —	2343 —	—	2342,50	2342 —	2343 —	2343 —	2343 —
Lira irlandese	1891 —	1891 —	1898 —	1891 —	—	1891,50	1892 —	1891 —	1891 —	—
Corona danese	168,500	168,500	168,60	168,500	—	168,42	168,350	168,500	168,500	168,50
E.C.U.	1380,680	1380,680	1385 —	1380,680	—	1380,34	1380 —	1380,680	1380,680	1380,68
Dollaro canadese	1307,500	1307,500	1310 —	1307,500	—	1307,45	1307,400	1307,500	1307,500	1307,50
Yen giapponese	7,405	7,405	7,42	7,405	—	7,40	7,407	7,405	7,405	7,40
Franco svizzero	747,580	747,580	750 —	747,580	—	747,90	748,200	747,580	747,580	747,58
Scellino austriaco	87,791	87,791	88 —	87,791	—	87,80	87,800	87,791	87,791	87,79
Corona norvegese	216,930	216,930	217,50	216,930	—	216,91	216,900	216,930	216,930	216,93
Corona svedese	209,740	209,740	210,40	209,740	—	209,45	209,750	209,740	209,740	209,74
FIM	291,380	291,380	291,90	291,380	—	291,44	291,500	291,380	291,380	—
Escudo portoghese	12,150	12,150	12,25	12,150	—	12,12	12,100	12,150	12,150	12,15
Peseta spagnola	10,990	10,990	11,02	10,990	—	10,98	10,986	10,990	10,990	10,99

Media dei titoli del 30 aprile 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	47,850
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	97,900
» 6 % » » 1970-85	95,600
» 6 % » » 1971-86	91,400
» 6 % » » 1972-87	86,600
» 9 % » » 1975-90	89,250
» 9 % » » 1976-91	85,700
» 10 % » » 1977-92	87 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	89,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,350
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,400
» » » » 1- 6-1981/84	99,950
» » » » 1- 5-1982/84	99,950
» » » » 1- 6-1982/84	100,025
» » » » 1- 7-1982/84	100,050
» » » » 1- 8-1982/84	100,100
» » » » 1- 9-1982/84	100,175
» » » » 1-10-1982/84	100,250
» » » » 1-11-1982/84	100,450
» » » » 1-12-1982/84	100,300
» » » » 1- 1-1983/85	100,250
» » » » 1- 2-1983/85	100,175
» » » » 1- 3-1983/85	100,300
» » » » 1- 4-1983/85	100,325
» » » » 1- 5-1983/85	100,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85	100,350
» » » » 1- 1-1982/86	101,225
» » » » 1- 3-1982/86	101,550
» » » » 1- 5-1982/86	101,550
» » » » 1- 6-1982/86	100,850
» » » » 1- 7-1982/86	100,675
» » » » 1- 8-1982/86	100,425
» » » » 1- 9-1982/86	100,500
» » » » 1-10-1982/86	100,750
» » » » 1-11-1982/86	100,725
» » » » 1-12-1982/86	100,300
» » » » 1- 7-1983/86	99,450
» » » » 1- 8-1983/86	99,550
» » » » 1- 1-1983/87	100,225
» » » » 1- 2-1983/87	100,350
» » » » 1- 3-1983/87	100,600
» » » » 1- 4-1983/87	100,400
» » » » 1- 5-1983/87	100,600
» » » » 1- 6-1983/87	100,275
» » » » 1- 7-1983/88	100,300
» » » » 1- 8-1983/88	100,250
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,700
» » » 18 % 1- 1-1985	101,400
» » » 17 % 1- 5-1985	101,650
» » » 17 % 1- 7-1985	101,650
» » » 17 % 1-10-1985	102,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 aprile 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1681 —
Marco germanico	618 —
Franco francese	201,565
Fiorino olandese	548,250
Franco belga	30,320
Lira sterlina	2342,500
Lira irlandese	1891,500
Corona danese	168,425
E.C.U.	1380,340
Dollaro canadese	1307,450
Yen giapponese	7,406
Franco svizzero	747,890
Scellino austriaco	87,795
Corona norvegese	216,915
Corona svedese	209,745
FIM	291,440
Escudo portoghese	12,125
Peseta spagnola	10,988

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

Corso dei cambi del 2 maggio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1687 —	1687 —	1687 —	1687 —	—	1687 —	1687 —	1687 —	1687 —	1687 —
Marco germanico	617,710	617,710	618,15	617,710	—	617,75	617,800	617,710	617,710	617,70
Franco francese	201,480	201,480	201,15	201,480	—	201,40	202,320	201,480	201,480	201,48
Fiorino olandese	548,510	548,510	548,25	548,510	—	548,48	548,450	548,510	548,510	548,50
Franco belga	30,352	30,352	30,33	30,352	—	30,35	30,350	30,352	30,352	30,35
Lira sterlina	2359,30	2359,30	2361 —	2359,30	—	2359,20	2359,100	2359,30	2359,30	2359,30
Lira irlandese	1895,750	1895,750	1895 —	1895,750	—	1895,37	1895 —	1895,750	1895,750	—
Corona danese	168,710	168,710	163,60	168,710	—	168,75	168,790	168,710	168,710	168,70
E.C.U.	1383,800	1383,800	1384,50	1383,800	—	1383,80	1383,800	1383,800	1383,800	1383,50
Dollaro canadese	1302,500	1302,500	1303 —	1302,500	—	1303,25	1304 —	1302,500	1302,500	1302,50
Yen giapponese	7,434	7,434	7,4250	7,434	—	7,43	7,440	7,434	7,434	7,43
Franco svizzero	750,400	750,400	751,40	750,400	—	750,45	750,500	750,400	750,400	750,40
Scellino austriaco	87,875	87,875	87,92	87,875	—	87,90	87,930	87,875	87,875	87,88
Corona norvegese	217,520	217,520	217,75	217,520	—	217,41	217,300	217,520	217,520	217,52
Corona svedese	210,400	210,400	210,40	210,400	—	210,45	210,500	210,400	210,400	210,40
FIM	292,260	292,260	292,25	292,260	—	292,28	292,300	292,260	292,260	—
Escudo portoghese	12,200	12,200	12,25	12,200	—	12,20	12,200	12,200	12,200	12,20
Peseta spagnola	11,005	11,005	11,03	11,005	—	11,02	11,050	11,005	11,005	11 —

Media dei titoli del 2 maggio 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	47,825
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	97,900
» 6% » » 1970-85	95,600
» 6% » » 1971-86	91,400
» 6% » » 1972-87	86,600
» 9% » » 1975-90	89,250
» 9% » » 1976-91	85,700
» 10% » » 1977-92	87 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	89,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93,500
» » » 1-4-1981/86 16%	101 —
» » » 1-6-1981/86 16%	101 —
» » » 1-8-1982/84 19%	100,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	100,400
» » » » 1-6-1981/84	100,050
» » » » 1-6-1982/84	100,175
» » » » 1-7-1982/84	100,025
» » » » 1-8-1982/84	100,100
» » » » 1-9-1982/84	100,175
» » » » 1-10-1982/84	100,300
» » » » 1-11-1982/84	100,525
» » » » 1-12-1982/84	100,450
» » » » 1-1-1983/85	100,275
» » » » 1-2-1983/85	100,200
» » » » 1-3-1983/85	100,325
» » » » 1-4-1983/85	100,425
» » » » 1-5-1983/85	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-6-1983/85	100,400
» » » » 1-1-1982/86	101,250
» » » » 1-3-1982/86	101,575
» » » » 1-5-1982/86	101,850
» » » » 1-6-1982/86	101 —
» » » » 1-7-1982/86	100,700
» » » » 1-8-1982/86	99,475
» » » » 1-9-1982/86	100,425
» » » » 1-10-1982/86	99.475
» » » » 1-11-1982/86	100,500
» » » » 1-12-1982/86	100,825
» » » » 1-7-1983/86	100,775
» » » » 1-8-1983/86	100,300
» » » » 1-1-1983/87	100,300
» » » » 1-2-1983/87	100,350
» » » » 1-3-1983/87	100,575
» » » » 1-4-1983/87	100,525
» » » » 1-5-1983/87	100,700
» » » » 1-6-1983/87	100,350
» » » » 1-7-1983/88	100,300
» » » » 1-8-1983/88	100,275
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	98,725
» » » 18% 1-1-1985	101,400
» » » 17% 1-5-1985	101,600
» » » 17% 1-7-1985	101,700
» » » 17% 1-10-1985	102,175
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,975
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	109,200
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 maggio 1984

Dollaro USA	1687 —	Lira irlandese	1895,375	Scellino austriaco	87,902
Marco germanico	617,755	Corona danese	168,750	Corona norvegese	217,410
Franco francese	201,400	E.C.U.	1383,800	Corona svedese	210,450
Fiorino olandese	548,480	Dollaro canadese	1303,250	FIM	292,280
Franco belga	30,351	Yen giapponese	7,437	Escudo portoghese	12,200
Lira sterlina	2359,200	Franco svizzero	750,450	Peseta spagnola	11,027

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Determinazione dell'indennità di carica spettante a ciascuno dei vice presidenti dell'Automobile club d'Italia

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1984, registro n. 1 Turismo, foglio n. 362, sentito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di carica spettante a ciascuno dei vice presidenti dell'Automobile club d'Italia, a decorrere dalla data del presente decreto, è determinata come segue:

compenso annuo lordo per l'attività svolta pari al 40% del compenso annuo lordo fissato per il presidente dello stesso ente;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge, per statuto o per regolamento pari a L. 40.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(1997)

Determinazione della medaglia di presenza spettante ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo del C.O.N.I., dell'E.N.I.T., dell'E.T.I., del Centro sperimentale di cinematografia e dell'I.N.D.A.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1984, registro n. 2 Turismo, foglio n. 166, sentito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, spetta la medaglia di presenza ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo del C.O.N.I., dell'E.N.I.T., dell'E.T.I., del Centro sperimentale di cinematografia, dell'I.N.D.A., nella misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1980 per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dei rispettivi enti, previsti per legge, per statuto o per regolamento.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(1998)

Determinazione dell'indennità di carica spettante al vice presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1984, registro n. 1 Turismo, foglio n. 363, sentito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di carica spettante al vice presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo, a decorrere dal 1° dicembre 1982, è determinata come segue:

compenso annuo lordo per l'attività svolta pari al 40% del compenso annuo lordo fissato per il presidente dello stesso ente con decreto ministeriale 26 agosto 1980;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge, per statuto o per regolamento pari a L. 30.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(1999)

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai componenti il consiglio generale ed il comitato esecutivo dell'Automobile club d'Italia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1984, registro n. 1 Turismo, foglio n. 360, sentito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di carica spettante, con decorrenza dalla data del presente decreto, ai componenti del consiglio generale e del comitato esecutivo dell'Automobile club d'Italia, è determinata come segue:

compenso mensile lordo di L. 100.000 per i componenti del consiglio generale;

compenso mensile lordo di L. 150.000, comprensivo del compenso mensile di cui sopra, per i componenti del comitato esecutivo;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge, statuto o regolamento pari a L. 40.000 per i componenti del consiglio generale del comitato esecutivo.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(2000)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Mirtense C.A.M. - Società cooperativa a r.l.», in Poggio Mirteto (Rieti), costituita per rogito avv. Luigi Marchetti in data 24 giugno 1969, repertorio n. 5095, registro società n. 717, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Pina Giordani.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1984 la società cooperativa agricola a r.l. «Miglioramenti agricoli collettivi M.A.C. - Società cooperativa a r.l.», in Monte S. Maria di Poggio Nativo (Rieti), costituita per rogito notaio dott. Pietro Cicconetti in data 13 febbraio 1968, repertorio n. 873, registro società n. 681, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Gabriele Darpetti.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1984 la società «Cooperativa facchini basentana» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ferrandina (Matera), costituita per rogito notaio dott. Eugenio La Porta in data 10 ottobre 1970, repertorio n. 7442, registro società n. 29/70, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Coretti Pasquale.

(2021)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure regolamentari relative alla nomina di medici aiuto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 8 del 30 aprile 1984 è data comunicazione delle procedure regolamentari per la nomina di medici aiuto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'«avviso» pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(2370)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque posti di tecnico laureato presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle Università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di gerontologia e geriatria . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di biologia cellulare posti 1

Titolo di studio richiesto: diplomi di laurea rilasciati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Centro universitario di microscopia elettronica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina veterinaria o diploma di laurea in scienze biologiche.

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica organica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutica.

Facoltà di agraria:

istituto di biologia vegetale (per le esigenze funzionali della cattedra di botanica generale) . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, fermo restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione vanno presentate distintamente per ciascuno dei posti messi a concorso. Nel caso in cui, erroneamente, venga chiesta, con un'unica domanda, l'ammissione a più di uno dei concorsi sopra indicati, verrà disposta d'ufficio l'ammissione al primo dei concorsi indicati nella *Gazzetta Ufficiale*, avuto riguardo al diploma di laurea.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(2361)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Catania.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 94, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto di chimica farmaceutica, viale A. Doria, 6, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 giugno 1984, ore 9;

seconda prova scritta: 7 giugno 1984, ore 9.

(2345)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 86, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 maggio 1984, ore 9;

seconda prova scritta: 30 maggio 1984, ore 9.

(2346)

ISTITUTO NEUROLOGICO « C. BESTA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neurologia (capo servizio) nel servizio di neuropatologia;

un posto di aiuto di neurologia (capo servizio) nel servizio per lo studio delle malattie neuromuscolari;

un posto di aiuto di neurologia (capo servizio) nel servizio per lo studio delle neuropatie dismetaboliche;

un posto di aiuto di neurochirurgia (capo servizio) nel servizio di neurochirurgia funzionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(2349)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 122 del 4 maggio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, a nove posti di laureati in informatica o in matematica o in ingegneria elettronica.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1984, n. 12.

Interventi regionali di incentivazione per la qualificazione delle strutture turistico-ricettive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 16 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere lo sviluppo turistico del Veneto, la Regione concede a enti pubblici, ad associazioni formalmente costituite ai sensi della legge regionale 8 novembre 1983, n. 55, relativa a « Interventi di promozione e sostegno dell'Associazionismo », a cooperative operanti nel settore del turismo sociale e a imprenditori, singoli o associati, operanti nel settore turistico, contributi in conto interesse per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) restauro, ristrutturazione, costruzione di alberghi, esclusi quelli classificati di lusso, pensioni, locande, aziende della ristorazione, escluse quelle riconosciute di lusso in base alla classificazione dei comuni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, complessi ricettivi all'aperto, case per ferie, rifugi e bivacchi alpini, e ogni altro impianto relativo al turismo sociale o giovanile;

b) opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica e restauro, o acquisto delle pertinenze, compresi gli arredamenti;

c) attrezzature mobili destinate all'attività turistica o al soddisfacimento di richieste turistico-sportive;

d) acquisto di arredamento per le strutture ricettive di cui alla lettera *a*).

Art. 2.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi in annualità costanti decennali fino a un massimo di 10 punti del tasso di interesse applicato alla somma mutuata e per una durata pari a quella di ammortamento del mutuo, comunque non superiore a dieci anni.

L'importo del mutuo concesso alle condizioni agevolate, di cui alla presente legge, non può superare il 70 per cento della spesa ammissibile, per un importo massimo di lire 500 milioni.

La giunta regionale è autorizzata a concludere con gli istituti di credito apposite convenzioni per concordare le procedure di attuazione della presente legge.

Art. 3.

La giunta regionale, contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione con gli istituti di credito, determina annualmente gli indirizzi di intervento per settore e per aree territoriali, sentita la competente commissione consiliare.

Le convenzioni, nel caso di iniziative nel settore del turismo sociale, possono prevedere interventi fidejussori della Regione.

I contributi saranno concessi con preferenza nell'ordine:

a) a enti pubblici;

b) ad associazioni e cooperative operanti nel settore del turismo sociale;

c) società di capitale a prevalente partecipazione pubblica;

d) a imprenditori, singoli o associati.

All'interno dei criteri di preferenza di cui al comma precedente, sarà data priorità:

a) agli interventi obbligatori per disposizione di legge;

b) agli interventi di restauro e di ristrutturazione e di complessi ricettivi.

In ogni caso hanno titolo di preferenza le iniziative da realizzarsi in località comprese in ambiti territoriali turisticamente rilevanti.

Art. 4.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili tra loro né con altri benefici concessi per le medesime iniziative.

Art. 5.

Gli immobili sui quali vengono realizzati gli interventi ammessi a contributo sono vincolati alla qualifica di destinazione turistica per una durata pari a quella del mutuo. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a carico dei beneficiari.

La giunta regionale può tuttavia autorizzare, subordinatamente all'estinzione anticipata del mutuo e alla restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche eventualmente percepite, il mutamento di destinazione dell'immobile per la dimostrata sopravvenuta impossibilità tecnico-economica della destinazione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 6.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno alla giunta regionale del Veneto corredate, in relazione all'iniziativa, del progetto e della relazione tecnica, del preventivo delle opere, dei titoli che attribuiscono la disponibilità giuridica del bene e della concessione o dell'autorizzazione amministrativa comunale ove necessaria.

Copia della domanda e della relativa documentazione deve essere contestualmente presentata all'istituto di credito prescelto, il quale, esaurita l'istruttoria di propria competenza, ne comunica l'esito al dipartimento regionale per il turismo.

Acquisiti i risultati delle istruttorie svolte dagli istituti di credito prescelti dai richiedenti e il parere di cui al primo comma dell'art. 3, la giunta regionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, delibera l'assegnazione dei contributi, in base ai titoli di priorità e preferenza di cui al precedente art. 3 e, a parità di titolo, osservando l'ordine di presentazione delle domande.

Dell'ammissione ai contributi viene data contemporanea comunicazione agli interessati e agli istituti di credito prescelti; nella medesima comunicazione viene stabilito il termine finale di ultimazione delle opere o di realizzazione delle iniziative ed eventuali prescrizioni o condizioni.

Eventuali modifiche del progetto possono essere autorizzate anche in corso d'opera, purché non determinino variazioni di spesa o dell'oggetto dell'intervento, dal dipartimento competente per il turismo.

Il termine di cui al quarto comma può essere prorogato, con deliberazione della giunta regionale, per eccezionali sopravvenuti motivi non imputabili ai beneficiari.

Art. 7.

Entro due mesi dall'ultimazione delle opere o delle iniziative ammesse a contributo, i beneficiari devono produrre alla giunta regionale la documentazione comprovante l'avvenuta regolare effettuazione degli interventi mediante:

a) per opere edilizie e impianti fissi: una certificazione del direttore dei lavori che dichiari, sotto la propria responsa-

bilità, la conformità dell'iniziativa al progetto presentato e alle eventuali prescrizioni e condizioni imposte dalla giunta regionale, e l'importo delle spese sostenute;

b) per impianti, attrezzature e pertinenze mobili: le fatture e le ricevute che giustifichino le spese effettuate.

Il dipartimento competente in materia di turismo effettuerà verifiche e controlli, anche in corso d'opera.

Il coordinatore del dipartimento per il turismo provvede alla liquidazione definitiva del contributo annuale costante, sulla base del mutuo definitivamente concesso dall'istituto di credito sulle singole iniziative.

Art. 8.

I contributi concessi possono essere revocati o ridotti con deliberazione della giunta regionale, che disporrà anche il recupero delle somme erogate, qualora:

a) le iniziative non vengono realizzate, in tutto o in parte, secondo il progetto o la realizzazione presentata e le prescrizioni e condizioni stabilite dalla giunta;

b) venga mutata la destinazione dell'immobile, prima della scadenza del vincolo.

Art. 9.

All'attuazione degli interventi previsti nella presente legge l'amministrazione regionale fa fronte mediante:

a) l'utilizzo del limite di impegno pluriennale di lire 1.000 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1985, appositamente accantonati nel fondo globale spese di investimento in corrispondenza della partita n. 3;

b) l'utilizzo dei fondi accantonati nel cap. 80251, fondo globale spese d'investimento finanziate con assegnazioni statali, in corrispondenza della partita n. 1 « Potenziamento e qualificazione della ricettività turistica » per L. 2.211.722.000 nel 1984, e L. 4.423.444.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986; fondi assegnati alla regione del Veneto come quote di riparto sulla legge 17 maggio 1983, n. 217, e iscritti al cap. 2666 parte entrata del bilancio approvato.

Art. 10.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-86 sono apportate le seguenti modificazioni: (*Omissis*).

Art. 11.

Nella prima applicazione della presente legge, le domande per la concessione dei contributi, devono essere presentate, ai sensi del precedente art. 3, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 12.

Con la presente legge si intendono abrogate le leggi regionali 27 aprile 1979, n. 28, 24 luglio 1981, n. 43, 10 settembre 1982, n. 48, art. 9, fatta salva la loro applicazione ai rapporti sorti dalle domande già ammesse al contributo regionale ai sensi delle precitate leggi e non ancora esauriti e alle domande, già presentate, che saranno ammesse a contributo con l'utilizzo dei fondi stanziati con leggi regionali 10 settembre 1982, n. 48, art. 9 e 31 gennaio 1983, n. 8, art. 15.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 marzo 1984

BERNINI

(1683)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1984, n. **13.**

Modificazioni del regolamento interno di amministrazione e contabilità del consiglio regionale approvato con legge regionale 4 maggio 1973, n. 22, e successivamente integrato con legge regionale 2 agosto 1974, n. 44.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 9 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 13 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 22, è sostituito dal seguente articolo: « Alla liquidazione delle spese per forniture e lavori provvede l'ufficio di presidenza sulla base dei titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori, vistati dall'economo quale attestazione dell'avvenuta esecuzione delle forniture o dei lavori in conformità a quanto pattuito, salvo che si tratti di spese effettuate in base ad una precedente deliberazione autorizzativa contenente tutti gli elementi per l'esatta identificazione dell'oggetto della fornitura o del lavoro e dei beneficiari ».

Art. 2.

L'art. 18 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 22, è sostituito dal seguente articolo: « Per le spese minute e per quelle di ordinaria manutenzione dei mobili e degli impianti l'ufficio di presidenza delibera all'inizio di ogni esercizio finanziario l'anticipazione all'economo della somma di L. 10.000.000. L'economo effettua le spese in esecuzione degli ordini di servizio che l'ufficio di presidenza emette sulla base delle richieste dei vari uffici. L'economo rende periodicamente il conto, con gli allegati documenti giustificativi della spesa, all'ufficio di presidenza.

Quest'ultimo, approvato il conto, provvede al reintegro del fondo predetto ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 5 marzo 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 *gennaio* 1984 (*atto n.* 1119) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 2 *marzo* 1984.

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1984, n. **14.**

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43, contenente norme sul trattamento di previdenza dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 9 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43, dopo le parole « della comunicazione da parte della Regione » sono aggiunte le parole « di accoglimento ».

Art. 2.

Al quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43, le parole « *comma precedente* » *sono sostituite* dalla parola « capoverso ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 5 marzo 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 gennaio 1984 (*atto n.* 1124) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 9 *marzo* 1984.

(1767)

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1984, n. **15.**

Norma integrativa della legge regionale 14 aprile 1982, n. 21, concernente: « Edilizia residenziale per studenti italiani e stranieri ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 14 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 14 aprile 1982, n. 21, per la ristrutturazione di immobili da adibire a complessi residenziali per studenti italiani e stranieri può essere estesa alle opere di nuova costruzione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla oservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 12 marzo 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 6 febbraio 1984 (*atto n.* 1142) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 9 *marzo* 1984.

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1984, n. **16.**

Modificazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante norme sul sistema formativo regionale, così come modificata e integrata dalla legge regionale 11 agosto 1983, n. 30.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 14 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, così come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 30, è sostituito dal seguente:

« La dotazione globale del predetto ruolo è di 170 posti così ripartiti:

VI livello	n.	8 posti
V livello	»	141 posti
IV livello	»	8 posti
III livello	»	5 posti
II livello	»	3 posti
I livello	»	5 posti ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 12 marzo 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 6 febbraio 1984 (*atto n.* 1143) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 9 *marzo* 1984.

(1768)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227